

Pubblicato il 14/01/2019

N. 00332/2019REG.PROV.COLL.

N. 05671/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5671 del 2017, proposto da: Maria Laura Caratzu, Savino Mastrullo, Marina Raineri, Francesco Antonio Marrone, Vincenzo Pasculli, Giusi Maria Rita Licandri, Maria Costanzo, Maria Teresa D'Amato, Oreste Passero, Angela Maio, Rosetta Vallone, rappresentati e difesi dall'avvocato Romeo Brunetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Armellini, 30;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata 16 marzo 2017, n. 3583 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III-*bis*.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2018 il Cons. Vincenzo Lopilato e udito l'avvocato dello Stato Giorgio Santini.

FATTO e DIRITTO

1.– La questione posta all'esame della Sezione attiene alla legittimità del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 495 del 2016 che ha precluso agli appellanti di procedere al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento in cui risultava iscritta.

2.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 16 marzo 2017, n. 3583, ha rigettato il ricorso.

In particolare, si è ritenuto che la domanda di reinserimento nelle suddette graduatorie da parte degli aspiranti docenti “depennati” dalle stesse, per non avere fatto domanda di permanenza, debba essere qualificata come domanda di “nuovo inserimento” e in quanto tale preclusa.

3.– I ricorrenti in primo grado hanno proposto appello.

3.1.– Si è costituita in giudizio l'amministrazione statale, chiedendo il rigetto dell'appello.

4.– La questione è stata decisa all'esito dell'udienza pubblica del 6 dicembre 2018.

5.– L'appello è fondato.

5.1.– La Sezione ha già esaminato controversie identiche con le sentenze 5 giugno 2018, n. 3703 e 2 luglio 2018, n. 4021.

Di seguito si riporta, pertanto, la concisa esposizione dei motivi in diritto, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. amm., mediante il rinvio a quanto disposto con le suddette sentenze.

5.2.— L'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) dispone che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti.

Il suddetto doppio binario è regolato dagli artt. 400 e 401.

L'art. 401, che interessa in questa sede, disciplina le graduatorie permanenti, prevedendo che «le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti da utilizzare per le suddette assunzioni in ruolo».

L'art. 400 disciplina i «Concorsi per titoli ed esami».

L'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) ha previsto che le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento (g.a.e.).

L'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ha disposto che: *1) «dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con*

apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca»; ii) «la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi»; iii) «a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione».

Alla luce del riportato quadro normativo la Sezione, con le sentenze sopra citate, ha affermato che: *«è vero che la mancata presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente comporta, testualmente, sulla base di ciò che dispone l'art 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004, la cancellazione dalle g.a.e.»*. Nondimeno, *«tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l'aggiornamento stesso, il reinserimento»*. Non a caso, si aggiunge, *«l'interessato, una volta reinserito, recupera il punteggio conseguito all'atto della cancellazione»*.

Tale impostazione ermeneutica, si sottolinea sempre con le suddette sentenze, *«non contrasta con la qualificazione “a esaurimento” delle graduatorie stesse, dal momento che il reingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti ex novo sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo)»*. Se infatti *«la qualificazione “a esaurimento” comporta, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro precario nella scuola, una chiusura all'inserimento di nuovi soggetti non inseriti in precedenza nelle graduatorie permanenti, la qualifica di “nuovo inserimento” non si concilia con la posizione del docente a suo tempo già inserito ma poi depennato e che chieda di essere reinserito nella graduatoria divenuta g.a.e., in una situazione nella quale il depennamento definitivo, lungi dal comportare una stabilizzazione lavorativa preclude invece la possibilità di un'occupazione, ancorché precaria»*.

6.– Per le ragioni sin qui riportate la sentenza impugnata deve essere riformata, con conseguente illegittimità, in parte qua, degli atti impugnati in primo grado.

7.– La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

- a) accoglie l'appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado;
- b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del processo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Carbone, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Lopilato

IL PRESIDENTE
Luigi Carbone

IL SEGRETARIO